



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DIREZIONE DEL PERSONALE
UFFICIO V

Agli UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL
SIGNOR MINISTRO

AI DIPARTIMENTO DEL TESORO
UFFICIO DI RACCORDO CON IL D.A.G.

AI DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE
DELLO STATO
UFFICIO PER IL COORDINAMENTO DEI RAPPORTI
CON IL D.A.G.

Alle RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO

AI DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
UNITA' ORGANIZZATIVE ALLE DIRETTE
DIPENDENZE DEL DIRETTORE GENERALE DELLE
FINANZE - UFFICIO VIII

Ai DIRETTORI DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLE
COMMISSIONI TRIBUTARIE E DEL CONSIGLIO DI
PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

All' UFFICIO DI COORDINAMENTO E DI SEGRETERIA
DEL CAPO DIPARTIMENTO

Alla DIREZIONE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI
IMMOBILI, DEGLI ACQUISTI, DELLA LOGISTICA
E GLI AFFARI GENERALI

Alla DIREZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E
DELL'INNOVAZIONE

Alla DIREZIONE DEI SERVIZI DEL TESORO

Alla DIREZIONE DELLA COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE

A TUTTI GLI UFFICI DELLA DIREZIONE DEL
PERSONALE

LORO SEDI

OGGETTO: Diritto allo studio. Permessi retribuiti ex art. 46 del CCNL/18.

Il nuovo CCNL del comparto Funzioni Centrali, stipulato il 12 febbraio 2018, all'art. 46, ha ridisciplinato l'istituto del diritto allo studio. Detto intervento si è reso necessario a seguito dell'avvenuta aggregazione di più comparti di contrattazione, al fine di rendere omogenea la materia in esame per tutte quelle amministrazioni confluite nel nuovo comparto, che facevano riferimento a contratti collettivi diversi.

Per l'ex comparto Ministeri la norma contrattuale rivisitata è l'art. 13 del CCNI/01.

Rispetto al passato, il conteggio per determinare il contingente complessivo autorizzabile su base annua, non è cambiato. Infatti, si calcola ancora il 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore.

Anche il numero massimo di ore di permesso retribuito fruibile è rimasto invariato a 150 pro-capite, per ciascun anno solare.

Si ricorda, in proposito, che, nel computo delle ore, non rientrano solo quelle di lezione, ma anche il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi ed il rientro in Ufficio, ancorché non certificato, mentre rimane escluso lo studio libero per la preparazione agli esami.

Un primo elemento di novità è stato introdotto dal comma 2, del citato art. 46, laddove il diritto allo studio viene esteso anche al personale assunto a tempo determinato, prima escluso, purché con rapporto di lavoro di durata non inferiore a 6 mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe.

Per detto personale, però, la durata massima delle ore fruibili deve essere riproporzionata sulla base della durata temporale, nell'anno solare di riferimento, del contratto stipulato.

In termini pratici, se un lavoratore ha stipulato un contratto individuale a tempo determinato la cui durata va dal 1° gennaio al 30 giugno, le ore fruibili dall'interessato dovranno essere ridotte a 75.

In alternativa, lo stesso personale con contratto a termine può essere ammesso ai benefici previsti dall'art. 10 della legge n. 300/70, riservati ai lavoratori studenti, che consistono nel diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.

Lo stesso diritto che il comma 5, dell'art. 46, del CCNL/18 riconosce a tutto il personale interessato, anche a quello a tempo indeterminato.

I motivi per cui possono essere concessi i permessi in parola, rispetto al passato, rimangono invariati. Riguardano la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari (dottorati di ricerca, master, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale, ecc.), di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, e per sostenere i relativi esami.

Il nuovo contratto collettivo aggiunge, tra i beneficiari, anche i dipendenti appartenenti a profili professionali comportanti l'iscrizione ad ordini o collegi professionali, i quali possono fruire dei permessi per il diritto allo studio per la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dagli ordini e collegi o da altri soggetti autorizzati.

Nel caso in cui le richieste presentate dovessero superare il contingente, come sopra determinato, occorre operare una selezione delle stesse.

In tal caso, per la concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorità:

- a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
- b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);
- c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b), nonché dipendenti appartenenti a profili professionali comportanti l'iscrizione ad ordini o collegi professionali, per la

partecipazione ai corsi di formazione organizzati dagli ordini e collegi o da altri soggetti autorizzati.

Nell'ambito di ciascuna delle citate fattispecie, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari o che frequentino i corsi di formazione professionale organizzati dagli ordini o collegi di appartenenza.

A parità di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano ancora fruito dei permessi per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

Al fine di consentire la tempestiva fruizione dei permessi da parte degli aventi diritto, all'atto dell'avvenuto calcolo del contingente di quote/permessi spettanti, comunicato dal sistema SIAP, si dovrà procedere all'inserimento, nel sistema stesso, delle richieste che, sulla base di apposita graduatoria, risulteranno accoglibili, nei limiti sopra esposti.

Al riguardo, all'inizio di ogni anno, verrà data notizia sul portale SIAP dell'avvio di tale attività. Ovviamente – in considerazione del fatto che, in materia, il riferimento temporale è costituito dall'intero anno solare – resta ferma la facoltà, per i dipendenti, di produrre le relative domande non solo all'inizio dell'anno, ma anche in momenti successivi.

Dette domande, da redigere utilizzando la modulistica presente nella Intranet ministeriale, dovranno essere il più possibile circostanziate, e contenere ogni indicazione utile, quale il tipo e la durata legale del corso, l'anno di iscrizione, con l'eventuale precisazione dell'anno fuori corso, e se si è concordato con l'Ateneo un percorso formativo ritagliato sulle proprie esigenze personali.

Quest'ultimo caso riguarda i cosiddetti studenti part-time.

Per questi lavoratori studenti, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta. La riduzione delle ore spettanti, sulla base di quanto stabilito dal comma 10 dell'art. 46 in esame, deve tener conto del rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.

In particolare, se un dipendente è autorizzato dall'Università a frequentare il percorso formativo per un numero di anni doppio rispetto alla durata ordinaria

dello stesso, le ore di permesso a lui spettanti nell'anno solare saranno 75, invece di 150.

Tutte le domande inoltrate saranno esaminate e valutate in relazione alla concreta, progressiva situazione esistente al momento della loro presentazione.

Il presupposto per la fruizione dei permessi in argomento è rappresentato dall'effettiva frequenza dei corsi. Pertanto, i dipendenti interessati devono produrre, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo.

E' ammessa la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da rendere, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/00, mediante utilizzo del modulo disponibile sulla Intranet del Ministero.

In mancanza delle predette certificazioni, si ricorda che i permessi già utilizzati verranno considerati come aspettativa per motivi personali, ai sensi dell'art. 46, comma 9, del CCNL/18.

Di norma, la certificazione dell'esame finale deve essere presentata nell'anno solare di riferimento, salvo quanto previsto nell'ordinamento scolastico o universitario. E' comunque consentito, ad esempio per gli esami universitari, regolarizzare i permessi fruiti in un anno, sostenendo il relativo esame entro il 30 aprile dell'anno successivo. Per ulteriori ipotesi, che l'Ufficio V della Direzione del Personale valuterà caso per caso, potranno essere concesse deroghe a tali termini.

Tutta la documentazione, cartacea e non, relativa ai permessi per motivi di studio deve essere trasmessa tramite le segreterie di riferimento, utilizzando i canali istituzionali.

Per quanto riguarda le strutture periferiche del Ministero, le stesse, al termine dell'anno solare, dovranno verificare direttamente la correttezza della documentazione giustificativa presentata dai fruitori dei permessi in parola.

Qualora la documentazione non dovesse essere ritenuta idonea, si dovrà procedere alla segnalazione dei singoli casi al citato Ufficio V, per poter consentire l'adozione, nei confronti dei dipendenti inadempienti, del provvedimento sanzionatorio di cui sopra.

La frequenza di corsi espletati in forma telematica darà titolo a fruire dei permessi per il diritto allo studio solo in presenza di specifica documentazione, rilasciata

dall'Ente interessato, da cui risulti che il collegamento via web può essere effettuato esclusivamente in orario coincidente con quello di lavoro del dipendente.

Per poter sostenere gli esami relativi ai corsi su indicati, il dipendente, in alternativa ai permessi in parola, potrà utilizzare, per il solo giorno della prova, anche il permesso per esami previsto dall'art. 31, comma 1, lettera a), del CCNL/18.

Si precisa, da ultimo, che nel caso di articolazione lavorativa a tempo parziale, sia orizzontale che verticale, il numero delle ore dei permessi fruibili nell'anno dovrà essere riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa resa.

Nel far presente che la circolare in argomento abroga e sostituisce le precedenti in materia, e che sarà pubblicata sulla intranet MEF, si invitano le Strutture in indirizzo a curarne la massima divulgazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Cons. Renato CATALANO